# COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE



Bruxelles, 24.06.1997 COM(97) 322 def.

97/0185 (ACC)

# Proposta di

# REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia

(presentata dalla Commissione)



#### **RELAZIONE**

1. La decisione n. 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia prevede talune riduzioni del prelievo all'importazione, nella Comunità, di olio d'oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione. Tali riduzioni consistono in una detrazione forfettaria di 0,7245 ecu/100 kg, nonché in una detrazione supplementare di 13,14 ecu/100 kg a condizione che la Turchia applichi una tassa all'esportazione dello stesso valore.

La decisione prevede altresì che la riduzione di 13,14 ecu/100 kg applicabile all'importo del prelievo possa essere aumentata di un importo aggiuntivo. Tale importo aggiuntivo è stato fissato, mediante uno scambio di lettere tra le parti in data 16.10.1996, per tutta la durata dell'accordo di associazione attualmente in vigore.

L'articolo 3 della decisione prevede l'esenzione dall'elemento fisso del prelievo all'atto dell'importazione, nella Comunità, di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Turchia e trasportato direttamente da tale paese.

- 2. Il protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Turchia ha inoltre introdotto alcuni regimi speciali all'importazione nella Comunità di frumento (grano) duro, segala e malto, originari e in provenienza dalla Turchia. Tali regimi comportano la detrazione di determinati importi dai prelievi applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti in questione.
- 3. Nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata a tariffare i prelievi variabili ed a sostituirli con dazi doganali fissi.
- 4. Tale sostituzione rischiava di rendere inoperanti le concessioni del regime in vigore. In attesa dell'attuazione di una nuova normativa del Consiglio, la Commissione ha adottato un regime transitorio (regolamento (CE) n. 2146/95, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2388/96, per l'olio d'oliva e regolamento (CE) n. 1905/95, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1214/96, per gli altri prodotti) che prevede alcune riduzioni dei dazi doganali. Tale regime transitorio scade il 30 giugno 1997.

Al fine di rispettare gli impegni assunti dalla Comunità è dunque necessario introdurre un nuovo regolamento del Consiglio per poter applicare le concessioni nella loro forma attuale.

5. Inoltre, per motivi di semplificazione amministrativa, la Commissione propone al Consiglio che le conceda la facoltà di apportare al regolamento, tramite la procedura del comitato di gestione, le modifiche necessarie per adeguarlo a eventuali futuri cambiamenti introdotti dal Consiglio negli accordi.

# Regolamento (CE) .../97 del Consiglio

del ...

che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo addizionale all'accordo di associazione CE-Turchia relativo alle nuove concessioni all'importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità prevede regimi speciali all'importazione di frumento (grano) duro e di scagliola, di segala e di malto originari della Turchia; che tali regimi prevedono una riduzione del prelievo applicabile all'importazione del frumento (grano) duro e della scagliola, una riduzione del prelievo applicabile all'importazione della segala, a condizione che la Turchia riscuota una tassa speciale all'esportazione di questo prodotto, nonché una riduzione dell'elemento fisso del prelievo applicabile all'importazione del malto;

considerando che, per l'olio d'oliva dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, la decisione n. 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia prevede un regime speciale comprendente una riduzione forfettaria di 0,7245 ecu per 100 kg del prelievo applicabile a detto olio; che, a condizione che la Turchia riscuota una tassa all'esportazione, detto regime prevede inoltre una diminuzione del prelievo stesso pari all'importo della tassa speciale nei limiti di 13,14 ecu per 100 kg a titolo della riduzione disposta all'articolo 2 di detto accordo, nonché una diminuzione di 13,14 ecu per 100 kg a titolo dell'importo aggiuntivo previsto all'allegato IV dello stesso accordo; che la Comunità ha concluso un accordo sotto forma di scambio di lettere con la Turchia avente

come obiettivo la proroga del regime speciale di cui sopra per tutta la durata dell'accordo di associazione, sulla base di una riduzione forfettaria dei dazi doganali<sup>1</sup>;

considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>2</sup> prevede che i prelievi agricoli siano sostituiti da dazi doganali fissi a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che il proseguimento di tali regimi richiede l'adozione di nuove norme di applicazione e l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1180/77<sup>3</sup>;

considerando che occorre provvedere affinché, conformemente agli accordi, la tassa speciale all'esportazione si trasferisca sul prezzo dell'olio d'oliva all'atto dell'importazione nella Comunità; che, al fine di assicurare la corretta applicazione del regime in causa, occorre adottare le misure necessarie perché tale tassa venga versata al più tardi all'atto dell'importazione dell'olio;

considerando che, in caso di modifica delle attuali condizioni dei regimi speciali previsti nell'accordo di associazione, in particolare per quanto concerne gli importi, nonché qualora venga concluso un nuovo accordo, occorrerà adeguare il presente regolamento al fine di includervi tali cambiamenti; che è opportuno stabilire che tali adeguamenti vengano adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>4</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96<sup>5</sup>, o di cui ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati interessati dai regimi speciali;

considerando che la Commissione, mediante il regolamento (CE) n. 2146/95<sup>6</sup> e il regolamento (CE) n. 1214/96<sup>7</sup>, ha introdotto a titolo transitorio alcuni regimi autonomi

GU n. L 277 del 30.10.1996, pag. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU n. L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GU n. L 142 del 9.6.1997, pag. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> GU n. L 172 del 30,9,1966, pag. 3025.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> GU n. L 206 del 16.8.1996, pag. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> GU n. L 215 del 9.9.1995, pag. 1.

<sup>7</sup> GU n. L 161 del 29.6.1996, pag. 46.

che scadono il 30 giugno 1997; che occorre pertanto disporre che il presente regolamento si applichi a partire dal 1° luglio 1997,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia.

## Articolo 2

- L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione di cui ai codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, interamente ottenuto in Turchia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, viene diminuita di 0,7245 ecu per 100 kg.
- Qualora la Turchia applichi una tassa speciale all'esportazione sull'olio d'oliva di cui al paragrafo 1, interamente ottenuto in Turchia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, l'aliquota del dazio applicabile viene inoltre diminuita di un importo pari alla tassa speciale, ma entro il limite di 13,14 ecu per 100 kg, oltre ad un importo di 13,14 ecu per 100 kg.
- 3. La riduzione dell'aliquota del dazio doganale di cui al paragrafo 2 si applica a tutte le importazioni per le quali l'importatore, al momento dell'importazione dell'olio d'oliva, fornisca la prova che la tassa speciale all'esportazione è stata trasferita sul prezzo all'importazione.

#### Articolo 3

 L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione di cui al codice NC 1509 90 00, interamente ottenuto in Turchia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è diminuita di 3,723 ecu per 100 kg.  L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione di cui al codice NC 1510 00 90, interamente ottenuto in Turchia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è diminuita di 7,003 ecu per 100 kg.

#### Articolo 4

L'aliquota del dazio applicabile all'importazione nella Comunità di frumento (grano) duro di cui al codice NC 1001 10 00, originario della Turchia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è quella fissata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio<sup>8</sup>, diminuita di 0,73 ecu per tonnellata.

#### Articolo 5

- 1. L'aliquota del dazio applicabile all'importazione nella Comunità di segala di cui al codice NC 1002 00 00, originaria della Turchia e direttamente trasportata da questo paese nella Comunità, è quella fissata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, diminuita di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su detto prodotto, entro il limite di 11,68 ecu per tonnellata.
- 2. Il regime previsto al paragrafo 1 si applica a tutte le importazioni per le quali l'importatore fornisca la prova che la tassa speciale all'esportazione è stata pagata dall'esportatore, entro il limite di un importo massimo che non superi né quello fissato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 né 11,68 ecu per tonnellata.

#### Articolo 6

L'aliquota del dazio applicabile all'importazione nella Comunità di malto, anche torrefatto, di cui al codice NC 1107, originario della Turchia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è diminuita di 6,57 ecu per tonnellata.

#### Articolo 7

<sup>8</sup> GU n. L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati interessati.

## Articolo 8

In caso di modifica delle attuali condizioni dei regimi speciali previsti nell'accordo di associazione, in particolare per quanto concerne gli importi, nonché qualora venga concluso un nuovo accordo, la Commissione adotterà, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati interessati, gli adeguamenti necessari risultanti per il presente regolamento.

#### Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio è abrogato.

## Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1º luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

	SCHEDA FINANZIAR	IA	1					
		,	Data:					
1.	LINEA DI BILANCIO: 120 - Dazi doganali e a	IEA DI BILANCIO: 120 - Dazi doganali e altri diritti			STANZIAMENTI: 13 559,10 MECU			
2.	DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia.							
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 113 del trattato.							
4.	OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:							
	Attuazione definitiva delle concessioni accordate nella loro forma aggiornata.							
5.	INCIDENZE FINANZIARIE: (in MECU)	PERIODO DI 12 MESI	COF	ESERCIZIO IN CORSO (96)		ESERCIZIO SUCCESSIVO (97)		
5.0	SPESE A CARICO  - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)  - DEI BILANCI NAZIONALI  - ALTRI SETTORI							
5.1.	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE							
		1998	1999	200	0	2001		
5.0.1 5.1.1	PREVISIONI DI SPESA PREVISIONI DI ENTRATA							
5.2	METODO DI CALCOLO:			<u> </u>				
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI SI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE							
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE							
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE NO							
6.3	6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI							
OSSERVAZIONI: La presente misura istituisce in maniera definitiva il regime transitorio introdotto dalla Commissione tramite il regolamento n. 2146/95, modificato da ultimo dal regolamento n. 2388/96. Essa non comporta alcuna incidenza finanziaria supplementare.								

COM(97) 322 def.

# **DOCUMENTI**

IT

02 03

N. di catalogo: CB-CO-97-313-IT-C

ISBN 92-78-21698-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee L-2985 Lussemburgo